

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 46,8 MW NEL COMUNE DI ORUNE (NU) CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI NUORO (NU)



Proponente



LOTO RINNOVABILI S.R.L.

Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

Progettazione



Viale Michelangele 80129 NGS TEL.081 579 7998 mail: tecnice PASOMALE ESPOSITO PROCESSES CHILE AMBENTALE, INCESSES CHILE AMBENTALE,

ONERI DELLA

Dortore Magnetiale in ingegne: a 22

NICOLA GALDIERO

INGEGNERE CIVILE CAMBIGNALL

INDUSTRIALE DELLA INDUSTRIALE

SEZIONE A -

Amm. Francesco Di Maso Ing. Nicola Galdiero Ing. Pasquale Esposito Collaboratori:
Dott. Geol. L.Sanciu
Dott. F. Mascia
Dott. Archeol. M.Tatti
Dott. M.Medda
Arch. C. Gaudiero
Ing. F. Quarto
Ing. M.Ciano
Studio Rinnovabili Srl
Ing. R. D'Onofrio

Nome Elaborato:

Elaborato

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

00	Giugno 2023	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	Loto Rinnovabili s.r.l.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Coolo:	_				

Scala:

Formato: A4 Codice Pratica S289 Codice Elaborato FS289-UR03-R

Loto Rinnovabili Srl Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023 Rev.

Sommario

1	Р	REI	MESS	A	2
2	N	IOR	MEE	INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	3
	2.1		II Co	dice dei beni culturali e del paesaggio	3
	2	.1.1	L	I contenuti della disciplina vigente	3
	2	.1.2	2	Interazioni con la disciplina vigente	4
	2.2		IL PI	ANO PAESAGGISTICO REGIONALE	15
	2	.2.1	L	Impostazione generale del P.P.R.	15
	2	.2.2	2	Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte	18
		2.	2.2.1	Assetto Ambientale	20
		2.	2.2.2	Assetto storico-culturale	26
		2.	2.2.3	Assetto insediativo	26
3	D	ISC	IPLIN	IA URBANISTICA E INDIRIZZI PROVINCIALI	27
4	D	ISC	IPLIN	IA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE	30
	4.1 CON	ИU		GRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI ORUNE E PIANO URBANISTICO COMUNALI I NUORO	
5	Α	LTF	RI PIA	NI E PROGRAMMI DI INTERESSE	32
	5.1		PIAN	IO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	32
	5	.1.1	L	Aree di pericolosità da frana	33
	5	.1.2	2	Aree di pericolosità idraulica	34
			1.2.1 Ivagı	Articolo 30 ter: Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di puardia	
	5.2		PIAN	IO STRALCIO FASCE FLUVIALI	39
	5.3		CFV	A PERIMETRAZIONI PERCORSE DAL FUOCO	42
6 E N				ONE E ANALISI COMPLESSIVA DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGIS DI INTERVENTO CONSIDERATA	



Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023

Rev.

1 PREMESSA

La società Loto Rinnovabili S.r.l., è proponente di un progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ubicato nel Comuni di Orune in provincia di Nuoro con annesse opere di connessione nel comune Nuoro.

L'ipotesi progettuale prevede l'installazione di n.9 aerogeneratori della potenza nominale di 5,2 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 46,80 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato a 30kV che collegheranno il parco eolico alla stazione di condivisione e trasformazione 30/150 kV di utenza, previo collegamento precedente ad una cabina di smistamento e sezionamento localizzata in prossimità del parco) collegata a sua volta con la futura SE RTN di smistamento 150 kV di Nuoro (NU), che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

Il progetto è assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale poiché incluso nell'allegato II, della parte II, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (TU Ambiente) – "Progetti di Competenza Statale", che al comma 2) annovera "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", così come modificato e integrato dal D.lgs. 104/2017.

L'impianto rientra nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti".

Quanto segue è redatto ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Unica del progetto di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 23/01/2018.

Nel proseguo saranno indicate le relazioni tra il progetto proposto ed i principali atti di pianificazione urbanistica di riferimento. Un particolare approfondimento è stato rivolto all'analisi della coerenza dell'intervento con la disciplina dettata dal d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice Urbani) e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

2 NORME E INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

2.1 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

2.1.1 I contenuti della disciplina vigente

Il Capo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/04), nel definire il paesaggio come "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni", ha posto le basi per la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi e i criteri sono rivolti a perseguire gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. In questo quadro, le Regioni sono tenute, pertanto, a garantire che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato e, di conseguenza, a sottoporre ad una specifica normativa d'uso il territorio, approvando i piani paesaggistici, ovvero i piani urbanistico territoriali, concernenti l'intero territorio regionale.

L'art. 134 del Codice individua come beni paesaggistici:

- *Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico*. Sono le bellezze naturali già disciplinate dalla legge 1497/1939 (bellezze individue e d'insieme), ora elencate nell'art. 136, tutelate per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
- Le aree tutelate per legge: sono i beni già tutelati dalla Legge Galasso (431/1985), individuati per tipologie territoriali, indipendentemente dal loro valore estetico o pregio (art. 142), con esclusione del paesaggio urbano da questa forma di tutela;
- gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti. È questa un'importante novità del Codice. In precedenza, i piani paesistici disciplinavano, infatti, beni già sottoposti a tutela.

L'articolo 136 del Codice contiene, dunque, la classificazione dei beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di tutela per il loro notevole interesse pubblico, di seguito elencati:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'articolo 142 sottopone, inoltre, anche i seguenti beni alla legislazione di tutela paesaggistica:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;



Cod. FS289-UR	.03-R
Data	Rev.
Giugno 2023	00

- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
 n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.

Al piano paesaggistico è assegnato il compito di ripartire il territorio in ambiti omogenei, in funzione delle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici: da quelli di elevato pregio fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

L'articolo 146 ha riscritto completamente la procedura relativa all'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi sui beni sottoposti alla tutela paesaggistica, precisandone meglio alcuni aspetti rispetto alla previgente normativa contenuta nel Testo Unico.

Nel premettere che i proprietari, i possessori o i detentori degli immobili e delle aree sottoposti alle disposizioni relative alla tutela paesaggistica non possono distruggerli, né introdurvi modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, il Legislatore ha confermato l'obbligo di sottoporre all'Ente preposto alla tutela del vincolo i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, corredati della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica. Tale documentazione è stata oggetto del d.p.c.m. 12/12/2005.

La domanda di autorizzazione dell'intervento dovrà contenere la descrizione:

- a) dell'indicazione dello stato attuale del bene;
- b) degli elementi di valore paesaggistico presenti;
- c) degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

2.1.2 Interazioni con la disciplina vigente

In merito all'ipotesi progettuale, <u>postazioni eoliche e opere connesse</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene	Tipo di	Denominazione	Riferimento	Elemento
paesaggistico	Interferenze	elemento	normativo	progettuale
Fiumi, i torrenti, i corsi				Cavidotto interno al
d'acqua iscritti negli			Art. 142 comma	parco eolico che
elenchi previsti dal	Attraversamento	Torrente "Riu	1 lett. c) D.Lgs.	collega
testo unico delle	fascia di rispetto	Mannu"	, ,	l'aerogeneratore
disposizioni di legge	150 mt	Iviaiiiu	42/04	OR09 alla cabina di
sulle acque ed impianti				smistamento 30 kV
elettrici, approvato				interna al parco



Loto Rinnovabili Srl Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023 Rev.

con regio decreto 11				Tratto iniziale di
dicembre 1933, n.				cavidotto MT, che va
1775, e le relative		Torrente "Rio	Art. 142 comma	dalla cabina di
sponde o piedi degli		Morteddu"	1 lett. c) d.lgs.	smistamento 30kV
argini per una fascia di			42/04	alla SE 30/150 kV,
150 metri ciascuna	attraversamento			per una lunghezza di
	fascia di rispetto			circa 2,5 km
	150 mt			Tratto di cavidotto
			Art. 142 comma	MT che va dalla
		Torrente "Rio	1 lett. c) d.lgs.	cabina di
		Lucula"	42/04	smistamento alla SE
			42/04	30/150 kV per circa
				500 mt
			Art. 142 comma	
			1 lett. c) d.lgs.	Tratto finale del
	attraversamento	Torrente "Riu	42/04	cavidotto MT che va
	fascia di rispetto	Funtana	(identificato	dalla cabina di
	150 mt	Grasones"	con il R.D. del	smistamento alla SE
	130 1110	Grasones	24/09/1940	30/150 kV
			(G.U. N. 9 del	20/ T20 KV
			13/01/1941)	

Tali interferenze sono dettate dall'ipotesi progettuale di posare il cavidotto su strade o piste esistenti. Tutte le interferenze sopra richiamate seguono il tracciato stradale esistente in modo da non alterare gli aspetti percettivi e simbolici dei luoghi. Inoltre, per evitare di compromettere il ruolo di collegamento ecologico funzionale, nonché lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche già esistente sul luogo, l'attraversamento dell'asta fluviale, limitatamente all'area di rispetto e di tutela idrogeologica fissata dalle norme PAI, avverrà con tecnica TOC.

In merito alla sovrapposizione e all'attraversamento delle opere con le fascia di tutela dei fiumi suddetti, si segnalano le disposizioni dell'Allegato A al DPR 31/2017, che esclude dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica alcune categorie di interventi, tra cui le opere di connessione realizzate in cavo interrato. In particolare, il suddetto Allegato al punto A15 recita "fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm". Nelle figure seguenti sono individuate le interferenze elencate in precedenza.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 1 – Layout di progetto con l'individuazione dell'attraversamento del cavidotto MT 30 kV con la fascia di rispetto del Riu Mannu del Riu Morteddu (art. 142 c. 1 lett. c)




Figura 2 – Layout di progetto con la sovrapposizione del tracciato del cavidotto MT 30 kV c con la fascia di rispetto del Riu Locula e del Riu Funtana Grasones (art. 142 c. 1 lett. c)

Per quanto riguarda la categoria territori coperti da foreste e da boschi (Art. 142 comma 1 lett. g) d.lgs. 42/04) si definiscono le seguenti interferenze.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di	attraversamento dei cavidotti in aree boschive	Boschi a prevalenza di	Art. 142 comma 1	Strada di adeguamento/nuova costruzione che collega il cavidotto principale con le turbine OR04 e OR05
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227	Occupazione di aree boschive	latifoglie sempreverdi	lett. g) d.lgs. 42/04	SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV e Futura SE di smistamento 150 kV

Riguardo alla categoria dei "Territori coperti da foreste e boschi", ai fini di una valutazione preliminare, è stato considerato lo "Strato 06-Vegetazione" riportato nel database Geotopografico alla scala 1:10.000 (DBGT10K), una banca dati elaborata per tutto il territorio regionale, disponibile nel sito www.sardegnageoportale.it, e strutturata gerarchicamente secondo Strati, Temi Classi. In particolare, all'interno dello Strato della Vegetazione, nel Tema delle Aree Agroforestali, è stata considerata la classe "Bosco", il cui dato è stato generato a partire dalle entità geometriche contenute nella Carta dell'Uso del suolo 2003. L'attraversamento dei cavidotti interrati su strade esistenti non interferisce con l'area "bosco" in quanto la perimetrazione del bosco si interrompe in prossimità delle strade esistenti. Per quanto riguarda la strada di adeguamento/nuova costruzione che collega il cavidotto principale con le OR04 e OR05, essa è stata tracciata su sentieri esistenti le cui tracce sono ben visibili sul territorio, ortofoto e carta tecnica regionale.

Invece sia la SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV che la Futura SE di smistamento 150 kV TERNA (progettata da altro proponente) in parte ricadono in area di intervento alla categoria dei "Territori coperti da foreste e boschi". Si fa presente che l'area di stazione è inserita nell'area industriale di Nuoro denominata "Prato Sardo".




Figura 3 - Layout di progetto con l'individuazione della strada e del cavidotto, per l'aerogeneratore ORO4 interferente con l'area "bosco" (art. 142 c. 1 lett. g)

Cod. FS289-UR03-R

Data
Giugno 2023

Rev.
00

La SE di condivisione in parte ricade nell'area di intervento alla categoria dei "Territori coperti da foreste e boschi. Si fa presente che l'area di stazione è inserita nell'area industriale di Nuoro denominata "Prato Sardo".




Figura 4 - Layout di progetto con l'individuazione dalla SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV presente all'interno di un'area "bosco" (art. 142 c. 1 lett. g)

Infine, in merito all'art. 143 D.Lgs. 42/04, non si identificano interazioni per gli aerogeneratori e le piazzole di costruzione e di esercizio; per le opere di connessione, invece, si elencano le seguenti interazioni.

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV interno al parco eolico</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
	Attraversamento fascia di rispetto di	Trainu su Chercu		Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR03 con OR09
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua	e Riu Mannu Art. 143	Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento		
·	Attraversamento fascia di rispetto di	Riu sa laccarva	-	Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR01 con OR03
	150 mt	Trainu su Chercu Riu Cerchidore		Cavidotto interno al parco che collega



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00

		l'aerogeneratore OR09 con
		la cabina di smistamento

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV da cabina di smistamento a SE 30/150</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
	Attraversamento fascia di rispetto di 150 mt	Riu Morteddu		tratto iniziale di cavidotto MT, che va dalla cabina di smistamento 30kV alla SE 30/150 kV, per una lunghezza di circa 2,5 km
		Riu s'ae Marra Pisellu		
		Riu Errede		
Fiumi, torrenti		Riu Sant'Andrea	Art. 143	
e corsi d'acqua		Riu Padule Vili	d.lgs. 42/04	
	Attraversamento	Riu Funtana		cavidotto MT che va dalla
	fascia di rispetto di	Grasones		cabina di smistamento alla
	150 mt	Riu Mannu		SE 30/150 kV
	130 1110	Riu sa		31 30/ 130 KV
		Prugheredda		
		Riu Ferula		
		Riu Sòlogo		
		Riu Fontana su		
		Ruvu		

Di seguito si riportano alcuni stralci per individuare le interferenze delle opere con gli elementi sopra descritti:

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 5: Interferenza delle opere in progetto nell'area parco eolico con gli elementi vincolati ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs 42/04

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 6: Interferenza delle opere di connessione (cavo MT) in progetto con gli elementi vincolati ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs 42/04

In merito all'ipotesi progettuale, <u>stazione di smistamento</u>, <u>SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV e futura SE di Smistamento 150 kV</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.



Cod. FS289-UR	.03-R
Data	Rev.
Giugno 2023	00

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Fiumi, torrenti e	Occupazione fascia di rispetto di 150	Riu Fontana su Ruvu	Art. 143 D.Lgs.	SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV
corsi d'acqua	mt	Kuvu	42/04	Futura SE di smistamento 150 kV




Figura 7: Interferenza delle opere di connessione in progetto con gli elementi tutelati ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs 42/04-L'area è localizzata all'interno dell'area industriale di Prato Sardo nel Comune di Orune

In tutte queste interferenze con i corsi d'acqua gli attraversamenti del cavidotto avverranno attraverso la realizzazione di TOC (trivellazione orizzontale controllate) prevedendo il posizionamento dei pozzetti a monte e a valle esternamente alla fascia di rispetto individuata dal PAI dell'impluvio, inoltre gli interventi ivi previsti, saranno impostati su sede stradale già esistente o piste sterrate già segnate e utilizzate per la conduzione dei fondi e andranno a interessare in maniera alquanto contenuta i settori naturaliformi riconoscibili ai margini della stessa.

È possibile osservare queste interferenze all'interno dell'elaborato "ES289-PA02-D-Carta del sistema vincolistico e del paesaggio".



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00

Infine, per quanto riguarda l'art.142 c.1 lett. h) del d.lgs. 42/2004, per l'individuazione degli usi civici si è fatto riferimento alla L.R. n. 12 del 14 marzo 1994 – Norme in materia di usi civici, che all'articolo 1 cita:

"Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nelle cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso".

In particolare, gli usi civici collocati nel comune di Orune sono stati individuati mediante determina 272 del 24/02/2005 e dalla determina 224 del 23/02/2005 per il comune di Nuoro dalla quale è emerso che l'area di progetto ricade su terreni gravati da usi civici, in particolare ricadono su catastali interessati dalla presenza di usi civici gli aerogeneratori OR06, OR07, OR08, la cabina di smistamento 30 kV l'area di cantiere temporaneo e parte del tratto terminale del cavidotto, situato in prossimità della SE, sul comune di Nuoro.




Figura 8. Art. 142 c.1 lett h) – usi civici

Si fa presente che gli interventi proposti sono ammissibili ai sensi dell'art 17 della L.R., per il quale: "Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato".



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

Si segnala, inoltre, che con Delib. del C.C. n. 21 del 28.10.21 il Comune di Orune ha deliberato la richiesta di sospensione dell'esercizio degli usi civici all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della R.A.S.

Cod. FS289-UR03-R

Data Regiugno 2023 00

2.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

2.2.1 Impostazione generale del P.P.R.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 è stato approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Area Costiera, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/11/2004, n. 8. Il Piano è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Regionale (BURAS anno 58 n. 30 dell'8 settembre 2006).

Attraverso il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato P.P.R., la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intese come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/04) ha introdotto numerosi requisiti e caratteristiche obbligatorie in ordine ai contenuti dei Piani Paesaggistici; detti requisiti rappresentano, pertanto, dei punti fermi del P.P.R., configurandolo come strumento certamente innovativo rispetto ai previgenti atti di pianificazione urbanistica regionale (P.T.P. di cui alla l.r. 45/89).

Una prima caratteristica di novità concerne l'ambito territoriale di applicazione del piano paesaggistico che deve essere riferito all'intero territorio regionale. Il comma 1 dell'art. 135 del Codice stabilisce, infatti, che "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piano urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"". Con tali presupposti il P.P.R. si configura come "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici." In questo senso il P.P.R. viene assunto, nella sua valenza urbanistica, come strumento sovraordinato della pianificazione del territorio, con i suoi contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi (art. 143, comma 3, del Codice e art. 2, comma 2, delle NTA). La Regione, quindi, nell'esercizio della sua competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, definisce ed approva il P.P.R., che, oltre agli obiettivi ed alle funzioni che gli sono conferiti dal Codice, diventa la cornice ed il quadro programmatico della pianificazione del territorio regionale.

Conformemente a quanto prescritto dal d.lgs. 42/04, nella sua scrittura antecedente al d.lgs. 63/2008, il P.P.R. individua i beni paesaggistici, classificandoli in (art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):

- beni paesaggistici puntuali, cioè quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono un'identificazione puntuale;
- beni paesaggistici d'insieme, cioè quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.

I beni paesaggistici individui sono quelli che il Codice definisce "immobili", (identificati con specifica procedura ai sensi dell'art. 136), tutelati per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica, o per il loro pregio e valore estetico-storico, nonché le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 (beni già tutelati dalla Legge Galasso 431/85) e gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi del comma 1, lettera i, dell'art. 143 del Codice Urbani.



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00

Nell'attuale riscrittura del Codice, peraltro, il Piano Paesaggistico può individuare ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico secondo l'articolo 134, comma 1, lettera c).

I beni paesaggistici d'insieme sono le "aree" identificate ai sensi dei medesimi articoli.

Per quanto riguarda le categorie di immobili ed aree individuati dal P.P.R. ai sensi della prima versione dell'art. 143, questi necessitano di particolari misure di salvaguardia, gestione ed utilizzazione (comma 2, lettera b, dell'art. 8 delle NTA, e comma 1, lettera i, dell'art. 143 del Codice).

Ciò che differenzia le aree e gli immobili che costituiscono beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del Codice e quelli di cui all'articolo 136, è che per questi ultimi è necessaria apposita procedura di dichiarazione di interesse pubblico. I beni di cui all'art. 142 sono individuati senza necessità di questa procedura mentre gli ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, di cui al comma 1, lettera d, dell'art. 143, possono essere individuati solamente all'interno del piano paesaggistico.

Il P.P.R. si applica, nella sua attuale stesura, solamente agli ambiti di paesaggio costieri, individuati nella cartografia del P.P.R., secondo l'articolazione in assetto ambientale, assetto storico-culturale e assetto insediativo. Per gli ambiti di paesaggio costieri, che sono estremamente importanti per la Sardegna poiché costituiscono un'importante risorsa potenziale di sviluppo economico legato al turismo connesso al mare ed alle aree costiere, il P.P.R. detta una disciplina transitoria rigidamente conservativa e un futuro approccio alla pianificazione ed alla gestione delle zone marine e costiere basato su una prassi concertativa tra Comuni costieri, Province e Regione.

Peraltro, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dal P.P.R., pur nei limiti delle raccomandazioni sancite da alcune sentenze di Tribunale Amministrativo Regionale, sono soggetti alla disciplina del Piano, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno negli ambiti di paesaggio costiero (art. 4, comma 5 NTA).

L'analisi territoriale concerne la ricognizione dell'intero territorio regionale e costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche e insediative nelle loro reciproche interrelazioni e si articola in:

- a) assetto ambientale;
- b) assetto storico-culturale;
- c) assetto insediativo.

L'assetto ambientale è costituito dall'insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento alle aree naturali e seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio forestale e agrario, considerati in una visione ecostemica correlata agli elementi dell'antropizzazione.

Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nella tabella Allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157:

- a) Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5;
- b) Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;



Loto Rinnovabili Srl Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

- c) Campi dunari e sistemi di spiaggia;
- d) Aree rocciose di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri s.l.m.;
- e) Grotte e caverne:
- f) Monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31/89;
- g) Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- h) Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
- i) Praterie e formazioni steppiche;
- j) Praterie di posidonia oceanica;
- k) Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92;
- I) Alberi monumentali.

Rientrano nell'assetto territoriale ambientale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.:

- a) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- b) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- c) le aree gravate da usi civici;
- d) i vulcani.

L'assetto ambientale regionale è costituito dalle seguenti componenti di paesaggio:

- 1) Aree naturali e subnaturali (artt. 22, 23 e 24 N.T.A. del PPR Sardegna);
- 2) Aree seminaturali (artt. 25, 26 e 27 N.T.A. del PPR Sardegna);
- 3) Aree ad utilizzazione agro-forestale (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. del PPR Sardegna).

Le aree naturali e subnaturali dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa.

Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.

Le aree ad utilizzazione agro-forestale sono aree agro-silvopastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

L'assetto storico culturale è costituito dalle aree, dagli immobili siano essi edifici o manufatti che caratterizzano l'antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga durata.

Rientrano nell'assetto territoriale storico culturale regionale le seguenti categorie di beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni;



Loto Rinnovabili Srl Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Cod. FS289-UR03-R
Data Rev.

00

Giugno 2023

- b) le zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni;
- c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nell'Allegato 3, sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni e precisamente:
 - 1. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nel successivo art. 48 comma 1, lett. a.;
 - 2. Aree caratterizzate da insediamenti storici, di cui al successivo art. 51.

Rientrano nell'assetto territoriale storico culturale regionale le categorie dei beni identitari di cui all'art 6, comma 5, individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5 e nell'Allegato 3 e precisamente:

- a) Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale, così come elencati nel comma 1, lett. b) dell'art. 48;
- b) Reti ed elementi connettivi, di cui all'art. 54;
- c) Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale di cui all'art. 57.

L'assetto insediativo rappresenta l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all'insediamento degli uomini e delle attività.

Rientrano nell'assetto territoriale insediativo regionale le seguenti categorie di aree e immobili:

- a) Edificato urbano;
- b) Edificato in zona agricola;
- c) Insediamenti turistici;
- d) Insediamenti produttivi;
- e) Aree speciali (servizi);
- f) Sistema delle infrastrutture.

2.2.2 Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte

Il comune di Orune appartiene all'ambito di riferimento della regione storica del Nuorese (o Barbagia di Nuoro). In seguito, si riporta lo stralcio del P.P.R. nel sito di intervento.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 9 – Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con l'individuazione delle postazioni eoliche in progetto




Figura 10 - Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con l'individuazione del cavidotto di collegamento tra la cabina di smistamento e la SE 30/150 kV



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 11 - Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con l'individuazione del cavidotto di collegamento tra la cabina di smistamento e la SE 30/150 kV, della stessa e della futura SE di smistamento a 150 kW

L'analisi delle interazioni tra il P.P.R. e l'intervento proposto, condotta attraverso l'ausilio degli strati informativi pubblicati sullo specifico portale istituzionale della Regione Sardegna (www.sardegnageoportale.it), ha consentito di porre in evidenza quanto segue. Per l'individuazione grafica dettagliata delle interazioni delle opere in progetto con il Piano Paesistico Regionale si rinvia alla tavola di progetto "FS289-UR13-D_PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR - QUADRO DI INSIEME"; di seguito la descrizione delle interazioni con gli Assetti di piano.

2.2.2.1 Assetto Ambientale

L'intervento, incluso nel sistema delle infrastrutture ("centrali, stazioni e linee elettriche", artt. 102, 103, 104 N.T.A. P.P.R.), interessa le categorie di beni paesaggistici di cui all'Art. 17 delle N.T.A. del P.P.R.

In merito all'ipotesi progettuale, <u>aerogeneratori e piazzole</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Dratorio o spiaggo	Occupazione di	Art. 17 comma 3 lett. i) N.T.A. del	OR04 e OR05 OR06
Praterie e spiagge	territori	P.P.R (ex. art. 143 d.lgs. 42/04)	OR08 OR09

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV interno al parco eolico</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di nterferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------

Loto Rinnovabili Srl Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:lotorinnovabili@legalmail.it

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023

Rev. 00

		I .		1
				Cavidotto interno al
		Trainu su Chercu		parco che collega
		Trailiu su Chercu		l'aerogeneratore OR03
	Attraversamento			con OR09
	fascia di rispetto di			Cavidotto interno al
	150 mt			parco che collega
		Riu Mannu		l'aerogeneratore OR09
			art. 17 comma 3	con la cabina di
Fiumi torrenti e			lett. h) N.T.A. del	smistamento
corsi d'acqua			P.P.R (ex. art. 143	Cavidotto interno al
	Occupazione fascia di rispetto di 150	Riu sa laccarva	D.Lgs. 42/04)	parco che collega
				l'aerogeneratore OR01
				con OR03
		Trainu su Chercu		Cavidotto interno al
	mt			parco che collega
		Riu Cerchidore		l'aerogeneratore OR09
		Riu Cerchidore		con la cabina di
				smistamento

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Riferimento normativo	Elemento progettuale
			Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR01 con OR03
Territori coperti da foreste e da boschi	Occupazione territori	' I N.I.A. del P.P.R (ex. art. I	Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR03 con OR09
			Cavidotto interno al parco di collegamento con l'aerogeneratore OR04
			Cavidotto interno al parco di collegamento con l'aerogeneratore OR04
			Cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV da cabina di smistamento a SE 30/150</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Fiumi torrenti e corsi d'acqua	Occupazione fascia di rispetto di 150 mt	Riu Morteddu	art. 17 comma 3 lett. h) N.T.A. del P.P.R (ex. art. 143 D.Lgs. 42/04)	tratto iniziale di cavidotto MT, che va dalla cabina di smistamento 30kV alla SE 30/150 kV, per una



Cod. FS289-UR03-R

Data
Giugno 2023

Rev.
00

		lunghezza di circa 2,5 km
	Riu sa	
	Prugheredda	cavidotto MT che va
	Riu Ferula	dalla cabina di
	Riu Sòlogo	smistamento alla SE
	Riu Fontana su	30/150 kV
	Ruvu	
	Riu s'ae Marra	
	Pisellu	
Attraversamento	Riu Errede	cavidotto MT che va
fascia di rispetto di	Riu Sant'Andrea	dalla cabina di
150 mt	Riu Padule Vili	smistamento alla SE
1301111	Riu Funtana	30/150 kV
	Grasones	
	Riu Mannu	

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Specchio d'acqua	Occupazione fascia di rispetto di 300 mt	Art. 17 comma 3 lett. g) N.T.A. del P.P.R (ex. art. 143 d.lgs. 42/04)	cavidotto MT che va dalla cabina di smistamento alla SE 30/150 kV
Territori coperti da foreste e da boschi	Occupazione di territori	Art. 17 comma 4 lett. a) N.T.A. del P.P.R (ex. art. 142 d.lgs. 42/04)	Cavidotto MT 30 kV da cabina di smistamento alla SE 30/150 kV

In merito all'ipotesi progettuale, <u>stazione di smistamento</u>, <u>SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV e futura SE di Smistamento 150 kV</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Denominazione elemento	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Fiumi torrenti e corsi d'acqua	Occupazione fascia di rispetto	Riu Fontana su Ruvu	art. 17 comma 3 lett. h) N.T.A. del P.P.R (ex. art. 143 D.Lgs.	SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV
corsi u acqua	di 150 mt	Kuvu	42/04)	Futura SE di smistamento 150 kV

Categoria di bene paesaggistico	Tipo di Interferenze	Riferimento normativo	Elemento progettuale
Territori coperti da		Art. 17 comma 4 lett. a) N.T.A. del	SE di condivisione
foreste e da boschi	Occupazione di	P.P.R (ex. art. 142 d.lgs. 42/04)	Futuro CE di
Praterie e spiagge	territori	Art. 17 comma 3 lett. i) N.T.A. del P.P.R (ex. art. 143 d.lgs. 42/04)	Futura SE di smistamento 150 kV



Cod. FS289-UR03-R

Data
Giugno 2023

Rev.
00

Con riferimento alle componenti di paesaggio per l'Assetto Ambientale gli interventi in progetto sono inquadrabili nell'elaborato di progetto "FS289-UR10-D-Piano Paesaggistico Regionale PPR-Assetto Ambientale", e vengo ripotarti di seguito.

In merito all'ipotesi progettuale, <u>aerogeneratori e piazzole</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Componete di paesaggio a valenza ambientale	Tipo	N.T.A. del P.P.R.	Postazioni eoliche ricadenti
Aree agro-forestali	Colture erbacee	artt. 28, 29,	OR01, OR02, OR03
Aree agro-iorestail	specializzate	30	ORUI, ORUZ, ORUS
Aree seminaturali	Praterie e spiaggia	artt. 25, 26,	OR04, OR05, OR06,
Aree seminaturan		27	OR08, OR09
Aree agro-forestali	Colture arboree	artt. 28, 29,	0007
Aree agro-iorestail	specializzate	30	OR07

In merito all'ipotesi progettuale, <u>viabilità di nuova realizzazione per l'accesso alle postazioni eoliche</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Componete di paesaggio a valenza ambientale	Sub	N.T.A. del P.P.R.	Strada di nuova realizzazione
			Strada OR01
Aron agra forestali	Colture erbacee	artt. 28, 29,	Strada OR02
Aree agro-forestali	specializzate	30	Strada OR03
			Strade OR09
		artt 25 26	Strada OR06
Aree seminaturali	Praterie e spiaggia	artt. 25, 26, 27	Strada OR08
		27	Strade OR09
Aros agra forestali	Colture arboree	artt. 28, 29,	Strado OPO7
Aree agro-forestali	specializzate	30	Strade OR07

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV interno al parco eolico</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Componete di paesaggio a valenza ambientale	Sub	N.T.A. del P.P.R.	Strada di nuova realizzazione
			Strada OR01
Aron agra forestali	Colture erbacee	artt. 28, 29,	Strada OR02
Aree agro-forestali	specializzate	30	Strada OR03
			Strade OR09
		ortt 25 26	Strada OR06
Aree seminaturali	Praterie e spiaggia	artt. 25, 26,	Strada OR08
		27	Strade OR09
Aree agro-forestali	Colture arboree specializzate	artt. 28, 29, 30	Strade OR07

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto MT 30 kV da cabina di smistamento a SE 30/150</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

Il cavidotto per la sua elevata estensione si sovrappone a molte componenti di paesaggio con valenza ambientale come aree naturali e subnaturali inquadrabili nella fattispecie dei "boschi", ad aree seminaturali inquadrabili nella fattispecie delle "praterie" e ad aree agro-forestale inquadrabili nella fattispecie delle "colture arboree specializzate".

In merito all'ipotesi progettuale, <u>stazione di smistamento</u>, <u>SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV e futura SE di Smistamento 150 kV</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

La cabina di smistamento e sezionamento 30 kV è contenuta all'interno di aree agro-forestali inquadrabili nella fattispecie delle "colture arboree specializzate", così come la SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV che rientra, anche se in minima parte, in un'area naturale e subnaturale inquadrabili nella fattispecie dei "boschi".

Infine, la <u>Futura SE di smistamento 150 kV</u> rientra in aree a valenza ambientale come aree seminaturali inquadrabili nella fattispecie delle "praterie", aree naturali e subnaturali inquadrabili nella fattispecie dei "boschi" e aree agro-forestale inquadrabili nella fattispecie delle "colture arboree specializzate".

In merito alle interazioni descritte in precedenza, art. 17 comma 3 e 4 N.T.A. del P.P.R (ex. art. 142 e 143 D.Lgs. 42/04) si ripotano le prescrizioni normative del PPR Sardegna.

I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche, qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

In particolare per i beni paesaggistici individuati dall'art. 17 comma 3 lett. h) "Fiumi e torrenti", l'art. 18 NTA del PPR - comma 1 dispone che fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Inoltre, secondo:

l'art. 23 e 26 – commi 1 NTA del PPR dispongono, rispettivamente per le aree naturali e sub naturali e le aree seminaturali, che comprendono i sistemi fluviali e relative formazioni riparali, è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica. Fatti salvi, secondo l'art. 26 NTA del PPR - comma 1 per le aree seminaturali, gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

Invece per i beni paesaggistici individuati dall'art. 17 comma 4 lett. a) "Territori coperti da foreste e boschi e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" vale la stessa prescrizione fatta nell'art. 18 NTA del PPR – comma 1. Inoltre, secondo:

• l'art. 23 comma 1 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale dispone che nelle aree naturali e sub naturali, che comprendono leccete e formazioni forestali sono vietati qualunque nuovo intervento



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;

- l'art. 26 comma 1 NTA del Piano Paesaggistico Regionale dispone che nelle aree seminaturali, che comprendono boschi naturali e ginepreti sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica, o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.
- Infine l'art. 26 comma 2 lett. a), b) e c) NTA del Piano Paesaggistico Regionale dispone, in particolare per le aree boscate, il divieto per: gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti; gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo.

Per le sole le componenti ambientali in merito alle interazioni descritte in precedenza si ripotano le prescrizioni normative del PPR Sardegna in merito alle:

- Per le <u>aree naturali e subnaturali</u> (artt. 22, 23 e 24 N.T.A del P.P.R.) è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- Per le <u>aree seminaturali</u> (artt. 25, 26 e 27 N.T.A. del P.P.R.) sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.
- Per le <u>aree agroforestali</u> (artt. 28, 29 e 30 N.T.A. del P.P.R.) sono vietate le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico.

Preso atto delle disposizioni, in tal senso, valutato l'innegabile interesse pubblico assunto dell'ipotesi progettuale decretato dalla L. 10/91 e ribadito dal D.Lgs. 387/2003 (art. 12 comma 1), si segnala la necessità di operare una distinzione tra le aree incluse all'interno degli Ambiti di paesaggio costiero di cui all'art. 14 delle N.T.A del P.P.R., laddove le disposizioni del Piano assumono carattere prescrittivo e vincolante per la pianificazione urbanistica, e gli "ambiti interni", in cui tali disposizioni hanno mero valore di indirizzo. Si evidenzia come l'occupazione di territorio associata alla realizzazione di impianti eolici è minima, in rapporto ad altre centrali energetiche, e tale da non arrecare alcun pregiudizio alle attuali condizioni d'uso dei terreni.

Gli interventi di posa del cavidotto, ivi previsti, sono impostati su una sede stradale già esistente o piste sterrate già segnate e utilizzate per la conduzione dei fondi ed andranno a interessare in maniera alquanto contenuta i settori naturaliformi riconoscibili ai margini della stessa.



Cod. FS289-UR	03-R
Data	Rev.
Giugno 2023	00

In ultimo sia la SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV che la Futura SE di Smistamento 150 kV ricadono in una zona industriale di Nuoro denominata "Prato Sardo" in cui già sono previste attività di tipo antropico.

2.2.2.2 Assetto storico-culturale

Relativamente all'Assetto Storico-Culturale, le opere proposte si collocano interamente all'esterno del buffer di 100 metri da manufatti di valenza storico-culturale cartografati dal P.P.R. nonché esternamente ai siti archeologici per i quali sussista un vincolo di tutela ai sensi della L. 1089/39 e del D.Lgs. 42/04 art. 10, si rimanda all'elaborato "FS289-UR12-D-Piano Paesaggistico Regionale - PPR - Assetto Storico — Culturale" per l'inquadramento.

Costituisce eccezione una porzione del tracciato del cavidotto MT 30 kV di collegamento dalla cabina di smistamento alla SE 30/150 kV, sovrapposto alla fascia di tutela di 100 m da un nuraghe classificato come bene paesaggistico ai sensi degli artt. 8, 47, 48, 49 delle N.T.A. Peraltro, come evidenziato in Figura 12, lo stesso risulta presente sul bordo della carreggiata della SS 389 di Buddusò e del Correboi (tratto Nuoro – Bitti) km. 11,2 ed è già stato preservato durante la costruzione della stessa strada (Fonte https://www.donnanuragica.com/siti-archeologici-sardi/nuraghi/nugoro-nuoro-nuraghe-orizanne/).




Figura 12 - Sovrapposizione del tracciato del cavidotto MT 30 kV dalla cabina di smistamento alla SE 30/150 kV con la fascia di tutela di un nuraghe, bene paesaggistico ai sensi degli artt.8, 47, 48, 49 N.T.A. del PPR

2.2.2.3 Assetto insediativo

Relativamente all'Assetto Insediativo non sono presenti sovrapposizioni con aree vincolate.

L'analisi delle interazioni tra il P.P.R. e l'intervento proposto, condotta attraverso l'ausilio degli strati informativi pubblicati sullo specifico portale istituzionale della Regione Sardegna (www.sardegnageoportale.it), ha consentito di porre in evidenza l'assenza di interazioni.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

3 DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI PROVINCIALI

Il Piano urbanistico provinciale-PUP della Provincia di Nuoro è stato adottato tramite la delibera del CP n.131/2003 ai sensi dell'articolo 17 della L.R. del 22 dicembre 1989 n. 45, risulta essere lo strumento urbanistico che:

- 1. "Individua e orienta l'attività di governo del territorio provinciale condotta dalla stessa Provincia e dai singoli Comuni;
- 2. Rappresenta un quadro di riferimento e di coerenze per la programmazione, la pianificazione e la progettazione sia regionale che provinciale;
- 3. Rappresenta, assieme agli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale, il riferimento per la verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali."

[cfr. Capitolo 3 "Obiettivo Metodologico", Articolo 2 comma 1 delle NTA del PUP di Nuoro]

L'obiettivo prioritario del PUP è quello di promuovere ed incentivare lo sviluppo socioeconomico del territorio mediante la coniugazione degli strumenti economico-finanziari con la pianificazione territoriale, che sia provinciale o locale. In quest'ottica il piano è stato concepito come uno strumento di "riflessione" inerentemente le problematiche e le opportunità che si prospettano per le comunità locali nell'ambito di sviluppo nel rispetto dei diritti delle generazioni future.

Nell'articolo 3 delle NTA del PUP viene descritta la struttura del PUP della provincia di Nuoro, la quale è quindi costituita da:

- A. Relazione tecnica generale, illustrativa dello stato delle conoscenze territoriali e contente le analisi, gli scenari di riferimento, le ipotesi assunte dal PUP nonché le motivazioni delle scelte di pianificazione;
- B. Elaborati grafici;
- C. Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
- D. Piani di Settore, articolati nel seguente modo;
 - D.1 Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali;
 - D.2 Piano di Sviluppo Turistico;
 - D.3 Piano Edilizia Scolastica
 - D.4 Piano Agroforestale;
 - D.5 Piano Parchi e delle Aree Protette;
 - D.6 Piano Beni Ambientali e Culturali;
 - D.7 Piano della Mobilità;
 - D.8 Piano di Gestione dei Rifiuti.

Il PUP ha efficacia nei confronti d'ogni scelta di programmazione, pianificazione e governo del territorio dei soggetti pubblici e privati che ricada nell'ambito o interessi le competenze della provincia, come definito nel precedente art. 2 (Obiettivi Strategici assunti nelle elaborazioni del Piano Urbanistico Provinciale) In particolare, il PUP ha efficacia nei confronti di piani, programmi e progetti generali e settoriali d'iniziativa regionale, provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici comunali, per i quali le norme del PUP hanno effetto immediato come "norma di salvaguardia" anche se non ancora recepite formalmente dagli strumenti urbanistici comunali. [Articolo 4 – Efficacia del PUP, comma 1)].

Si riportano di seguito l'inquadramento del progetto nei confronti del Piano Urbanistico Provinciale.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 13 – TAV Inquadramento programmatico PUP – Interventi Agroambientali

Si riporta uno stralcio preso dalla relazione generale del Piano Agroforestale al punto *G.2 Interventi agroambientali* inerentemente gli interventi su aree a pascolo estensivo:

"[...] Si intende destinare queste aree ad un allevamento ovicaprino e/o bovino estensivo e all'allevamento di razze locali (asino sardo, cavallino della Giara e vacca sarda) al fine di preservare dall'eccessivo sfruttamento il pascolo e al contempo consentire la conservazione di specie di una certa rilevanza genetica. [...]"

Gli impianti eolici, viste le dimensioni limitate di utilizzo del territorio (pochi ettari di occupazione di suolo rispetto ad altre centrali FER come il fotovoltaico, non precludono lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di pascolo.

Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023

00




Figura 14 - TAV Inquadramento programmatico PUP - Carta delle diversità paesaggistiche

Il progetto ricade in un'area il cui l'indice di diversità paesaggistica è pari a 1,9 e quindi classificato come "indice Medio".ai sensi del punto 1 del capitolo B.2.3 della relazione generale del Piano Agroforestale secondo il quale "[...] La gestione corretta del paesaggio, intesa in quest'ultimo senso, si fonda essenzialmente sui principi seguenti:

1. Mantenere e/o aumentare la diversità, evitando trasformazioni che la facciano diminuire. Tale indirizzo si concretizza ad esempio evitando miglioramenti fondiari su vasta scala senza accorgimenti atti a rispettare le condizioni ecologiche, si vedano il rispetto delle fasce contermini i fiumi, degli impluvi o la conservazione e reimpianto delle siepi. Questi criteri oltre a migliorare e preservare le funzioni regimanti delle acque e a creare o aumentare una diversità paesaggistica tutelano particolari specie faunistiche e floristiche. [...]"

Cod. FS289-UR03-R

Data Re Giugno 2023 00

Il progetto non incide su questo aspetto in quanto nei tratti in cui il cavidotto interseca fasce fluviali si realizzeranno le TOC, preservando le "funzioni regimanti delle acque" tutelando la diversità paesaggistica.

4 DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE

4.1 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI ORUNE E PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI NUORO

Sotto il profilo della disciplina urbanistica locale, gli strumenti di riferimento per le opere proposte sono:

- Programma di Fabbricazione del Comune di Orune approvato con D.A. n° 92/U del 12/02/1979 con le relative Norme di Attuazione;
- Piano Urbanistico Comune (PUC) del Comune di Nuoro con il Regolamento Edilizio modificate e integrata rispetto istruttoria regionale (Determinazione n. 237 del 27.01.2014) e le Norme Tecniche di Attuazione, elaborato modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 01/03/2017 approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 28 del 04/08/2017 pubblicato nel BURAS n.50 del 26/10/2017 a seguito di Verifica di Coerenza da parte della RAS con determinazione dirigenziale n. 1847 del 04/10/2017.

In merito al parco eolico di progetto si prevede l'installazione degli aerogeneratori e la realizzazione di una rete di cavidotti interni al parco per il collegamento con la cabina di smistamento e sezionamento localizzata in prossimità del parco; tutti questi elementi progettuali sono situati nel Comune di Orune (NU). Invece il cavidotto di collegamento tra la cabina di smistamento e la futura SE di smistamento 30/150 kV ricadrà in parte nel Comune di Orune (NU) e in parte del Comune di Nuoro (NU). Sia la stazione elettrica di condivisone e trasformazione 30/150 kV che la futura SE di smistamento 150 kV sono collocate entrambe nel solo Comune di Nuoro (NU).

Attraverso l'utilizzo dei PUC e dei relativi allegati si è realizzata la zonizzazione per le opere in progetto, ottenendo:

- Tutti gli aerogeneratori, il cavidotto MT 30 kV interno al parco e la cabina di smistamento e sezionamento 30 kV ricadono all'interno di una zona classificata dal Programma di Fabbricazione del comune di Orune come "zona E";
- Il cavidotto MT 30 kV che esce dalla cabina di smistamento e sezionamento 30 kV per raggiungere la SE di condivisione e trasformazione 30/150 kV per un tratto ricade all'interno della "zona E" del Comune di Orune come definito dal Programma di Fabbricazione; mentre per il restante tratto il cavidotto ricade nella zona "ZTO E5a" e nella zona "ZTO D" del Piano Urbanistico Comunale di Nuoro;
- La stazione elettrica di condivisone e trasformazione 30/150 kV e la futura SE di smistamento 150 kV ricadono entrambe nella zona "ZTO D" del Piano Urbanistico Comunale di Nuoro.

Il programma di fabbricazione del Comune di Orune assegna alla zona E le parti di territorio non interessate dalle zone A-B-C-D-F-G, con un indice fondiario massimo stabilito di 1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico. Le opere saranno di volta in volta autorizzate previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale.

Per quanto il PUC del Comune di Nuoro assegna la denominazione "agricola" alla Zona E intendendo, secondo l'art. 29 NTA del PUC, "le parti del territorio destinate ad usi agricoli, compresi gli edifici, le attrezzature e gli



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca e alla valorizzazione dei loro prodotti." Sulla base del DPGR 228/1994 e Secondo le Linee Guida per l'adeguamento dei PUC al PPR e al PAI all'interno delle zone E si classifica la sottozona E5a – Zona agricola marginale all'interno della quale ricade il cavidotto MT 30 kV. Nella suddetta zona l'art. 29 NTA del PUC ne definisce le indicazioni d'uso come aree delle produzioni estensive utilizzabili anche con attività agro-zootecniche e silvopastorali a basso impatto

A ricadere nella Zona D – Industriale e artigianale del comune di Nuoro sono la stazione elettrica di condivisone e trasformazione 30/150 kV e la futura SE di smistamento 150 kV, secondo art. 4 NTA che definisce gli usi e modalità di attuazione del PUC la zona D "sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti e per altre destinazioni analoghe, anche riservate al tempo libero."

Secondo le Linee Guida per l'adeguamento dei PUC al PPR e al PAI all'interno delle zone D si classificano ulteriori sottozone, tra cui quella di Prato Sardo (sottozona D2) dove ricadono le stazioni suddette; relativamente alla Zona D2 di Prato Sardo rimane valida la normativa del Piano Regolatore delle Zona Industriale di Prato Sardo.

Si rimanda all'elaborato "FS289-UR07-D-PUC" nel quale è possibile individuare in cartografia le aree interessate.



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

5 ALTRI PIANI E PROGRAMMI DI INTERESSE

5.1 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI è redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, e approvato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006, rappresenta un importantissimo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio regionale. con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione.

Le perimetrazioni individuate nell'ambito del P.A.I. delimitano le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico, sulle quali si applicano le norme di salvaguardia contenute nelle Norme di Attuazione del Piano.

Queste ultime si applicano anche alle aree a pericolosità idrogeologica le cui perimetrazioni derivano da studi di compatibilità geologica-geotecnica e idraulica, predisposti ai sensi delle suddette Norme tecniche di attuazione, e rappresentate su strati informativi specifici.

Il PAI è soggetto ad un costante processo di modifica e di aggiornamento che possono riguardare gli aspetti conoscitivi come gli aspetti normativi o le determinazioni del Piano relativamente a parti del territorio. Per regolare tali modifiche sono previste delle specifiche Norme Tecniche di Attuazione volte a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi, di opere e di attività nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e moderata.

Nel corso degli anni, per esigenze di semplificazione e di maggiore chiarezza queste sono state aggiornate ed integrate.

Con decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS n. 58 del 19/12/2015, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, sono state approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle norme di attuazione (N.A.) del PAI, l'introduzione dell'articolo 30-bis e l'integrazione alle stesse norme di attuazione del PAI del Titolo V recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)". In recepimento di queste integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 27/10/2015 è stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino il Testo Coordinato delle N.A. del PAI.

Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. Oltre le varianti al P.A.I. localizzate nei vari territori Comunali e quella più estesa che ha riguardato sia la parte frane che la parte idraulica nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale.

L'ultimo aggiornamento legislativo è il Testo coordinato delle N.T.A. al P.A.I – Aggiornato ai sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 22 novembre 2022, pubblicazione sul B.U.R.A.S n. 55 del 01/12/2022.

Il comune di Orune ricade nei sub-bacini regionali n.02 -"Tirso" e n.05 -"Posada-Cedrino". In particolare, gli aerogeneratori, piazzole, strade, cabina di smistamento e SE 30/150 kV ricadono nel bacino n.2 mentre

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

parte del cavidotto MT che dalla cabina giunge alla SE 30/150 kV ricade nel bacino n. 05, ed in particolare nel sub bacino del Fiume Cedrino.

5.1.1 Aree di pericolosità da frana

Nelle Linee Guida del PAI, le aree classificate a pericolosità da frana sono state classificate secondo il seguente criterio:

- aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
- aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
- aree di pericolosità media da frana (Hg2);
- aree di pericolosità moderata da frana (Hg1);

Relativamente alle aree cartografate a pericolosità da frana, non si evidenza l'interferenza delle installazioni eoliche e del cavidotto MT 30 kV interno al parco; mentre per il cavidotto MT 30 kV che collega la cabina di smistamento con la SE 30/150 kV per la sua elevata estensione si sovrappone alle aree di pericolosità da frana Hg3, Hg2 e Hg1, rispettivamente elevata, media, e moderata.

Di seguito si mostra in cartografia l'area interessata.




Figura 9 - Layout di progetto su IGM con classificazione delle aree di pericolosità da frana (elaborato CS289-GE05-D CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA)



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata frana, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 31.N.T.A.

Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all'articolo 31, comma 4 N.T.A.

Nelle aree di pericolosità media da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 31 e 32 N.T.A.

Nelle aree di pericolosità moderata da frana compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti disciplinare l'uso del territorio e delle risorse naturali, ed in particolare le opere sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione, le nuove costruzioni, la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico, i nuovi insediamenti produttivi commerciali e di servizi, le ristrutturazioni urbanistiche e tutti gli altri interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

Per la disciplina della suddetta categoria di aree, l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI rimanda alla disciplina delle aree a pericolosità da frana Hg4 "Molto Elevata" (art. 31 comma 3 lett. e) N.T.A.), ovvero la più restrittiva, la quale stabilisce che "In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti

Le opere di progetto previste in particolare, il suddetto cavidotto sarà impiantato su una sede stradale già esistente o su piste sterrate già segnate e utilizzate per la conduzione dei fondi, andando ad interessare in maniera alquanto contenuta le aree limitate definite in precedenza.

Si rimanda alla relazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto proponente che assevera motivatamente per il caso specifico il rispetto delle previsioni e finalità delle presenti norme di attuazione.

5.1.2 Aree di pericolosità idraulica

Nelle Linee Guida del PAI, le aree classificate a pericolosità idraulica sono state classificate secondo il seguente criterio:

- aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
- aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
- aree di pericolosità idraulica media (Hi2);
- aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1).

Relativamente alle aree cartografate a pericolosità idraulica, non si evidenza la sovrapposizione delle installazioni eoliche; mentre il cavidotto MT 30 kV interno al parco che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento 30 kV interna al parco si sovrappone all'area di pericolosità idraulica moderata (Hi1); invece il cavidotto MT 30 kV che collega la cabina di smistamento con la SE 30/150 kV, per la sua elevata estensione si sovrappone per un breve tratto ad un'area di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) per poi nel tratto in prossimità della SE di con divisione e trasformazione interferire un'area di pericolosità idraulica moderata (Hi1).

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

Di seguito si mostra in cartografia l'area interessata.




Figura 15 - Layout di progetto su IGM con classificazione delle aree di pericolosità idraulica (elaborato CS289-GE06-D CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA)

Per la disciplina della suddetta categoria di aree, l'art. 27 comma 3 lett. h delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI riporta la disciplina delle aree di pericolosità idraulica Hg4 "Molto Elevata" che "In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, comprese le opere provvisionali temporanee funzionali agli interventi, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata sono consentiti esclusivamente: allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti; nel caso di condotte e di cavidotti, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle presenti norme qualora sia rispettata la condizione che tra piano di campagna e estradosso ci sia almeno un metro di ricoprimento, che eventuali opere connesse emergano dal piano di campagna per una altezza massima di 50 cm e che il soggetto attuatore provveda a sottoscrivere un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico."

In particolare, entrambi i cavidotti suddetti posati su sede stradale già esistente andando ad interessare in maniera alquanto contenuta le aree limitate definite in precedenza.



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00

Si rimanda alla relazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto proponente che assevera motivatamente per il caso specifico il rispetto delle previsioni e finalità delle presenti norme di attuazione.

5.1.2.1 Articolo 30 ter: Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia

Con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 27 febbraio 2018 sono state modificate ed integrate le norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Sardegna ed è stato introdotto l'art. 30ter, avente per oggetto "Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia".

Con l'art. 30ter, per l'intero territorio regionale, per i tratti del reticolo idrografico regionale per i quali non sono stati ancora individuate aree di pericolosità idraulica a seguito di modellazione, e con l'esclusione delle aree di pericolosità determinate con il solo criterio geomorfologico, è stata istituita una fascia di prima salvaguardia, su entrambi i lati a partire dall'asse del corso d'acqua, di ampiezza variabile in funzione dell'ordine gerarchico dello stesso tratto di corso d'acqua.

Al fine di permettere l'applicazione di quanto stabilito dalla norma, è stata effettuata la gerarchizzazione del reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 30.07.2015.

Ad ogni tratto di corso d'acqua è stato assegnato un ordine gerarchico, secondo la metodologia Horton-Strahler, applicata attraverso gli strumenti di classificazione semi-automatica messi a disposizione dai più comuni client GIS.

Pertanto, l'art. 30ter delle NTA, come misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, istituisce una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto:

ordine gerarchico (numero di Horton-Strahler)	profondità L (metri)
1	10
2	25
3	50
4	75
5	100
6	150
7	250
8	400

Tabella 1: fasce di prima salvaguardia



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00

Di seguito, si riporta l'elaborazione dei dati ottenuta con i sistemi informativi territoriali, con riferimento ai corsi d'acqua ricadenti solo nel comune di Orune, dove è presente il parco eolico, e nel comune di Nuoro dove sono presenti i cavidotti di collegamento con la SE di condivisione e trasformazione.

In merito all'ipotesi progettuale, Aerogeneratori e piazzole, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Dall'analisi del reticolo idrografico, non risultano interferenze tra le opere di progetto e le fasce di prima salvaguardia degli elementi idrici.

In merito all'ipotesi progettuale, <u>cavidotto interno al parco per il collegamento tra gli aerogeneratori</u>, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Dall'analisi del reticolo idrografico, si elencano le seguenti interferenze tra le opere di progetto e le fasce di prima salvaguardia degli elementi idrici:

Tipo di interferenza	Elemento idrico	Sub Bacino	Numero di Horton- Strahler	Fascia rispetto L (mt)	Elemento progettuale	
Occupazione fascia di prima salvaguardia	Impluvio naturale	Posada - Cedrino	1	10	OR01 - OR03	
Attraversamento e occupazione fascia di prima	Trainu Su Chercu	Tirso	2	25	OR03 - OR09	
salvaguardia	Riu Mannu	Tirso	5	100		
Occupazione fascia di prima	Impluvio naturale	Tirso	1	10	OR09 – cabina di	
salvaguardia	Impluvio naturale	Tirso	1	10	smistamento	

In merito all'ipotesi progettuale, cavidotto MT 30 kV da cabina di smistamento a SE 30/150, si identificano le possibili interazioni con la disciplina vigente.

Dall'analisi del reticolo idrografico, si elencano le seguenti interferenze tra le opere di progetto e le fasce di prima salvaguardia degli elementi idrici:

Tipo di interferenza	Elemento idrico	Sub Bacino	Numero di Horton-Strahler	Fascia rispetto L (mt)
Attraversamento e occupazione fascia di prima salvaguardia	Impluvio naturale	Tirso	1	10
Occupazione fascia di prima salvaguardia	Impluvio naturale	Posada - Cedrino	1	10
Attraversamento e occupazione fascia di prima salvaguardia	Impluvio naturale		1	10
	Impluvio naturale		1	10
	RIU S'AE MARRA PISELLU		1	10
	Impluvio naturale		1	10
	Impluvio naturale		1	10
	Impluvio naturale		1	10



Cod. FS289-UR03-R		
Data	Rev.	
Giugno 2023	00	

Impluvio naturale		1	10
RIU ERREDE		1	10
Impluvio naturale		2	25
RIU SANT'ANDREA		1	10
RIU PADULE VILI		1	10
RIU FONTANA SU		3	F0
RUVU	Tirco		50
RIU FONTANA SU	Tirso	2	25
RUVU			

Qualora si abbia l'interferenza con la fascia di rispetto dell'asta fluviale definita con il numero di Horton-Strahler, l'attraversamento del cavidotto avverrà sempre attraverso la realizzazione di TOC (trivellazione orizzontale controllate) prevedendo il posizionamento dei pozzetti a monte e a valle esternamente alla fascia di rispetto dell'impluvio in funzione dell'ordine gerarchico individuato.

Il reticolo idrografico è disponibile nel sito regionale <u>www.regionesardegna.it</u> e rappresenta una base di partenza per l'applicazione della norma PAI art. 30ter, si rimanda all'elaborato "CS289-GE06-D- Carta della Pericolosità Idraulica – PAI" per l'individuazione cartografica dell'impianto in progetto.



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

5.2 PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali.

Il PSFF è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano Stralcio del Piano di bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.

Con Delibera n° 1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006, il Progetto di PSFF, costituito dagli elaborati elencati nell'allegato A alla delibera di adozione medesima.

Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Sardegna ha approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il PSFF costituisce un approfondimento e un'integrazione necessaria al PAI, in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.

Le Fasce Fluviali nella loro accezione più ampia, dette altresì "aree di pertinenza fluviale", identificano quelle aree limitrofe all'alveo inciso occupate nel tempo dalla naturale espansione delle piene, dallo sviluppo morfologico del corso d'acqua, dalla presenza di ecosistemi caratteristici degli ambienti fluviali. Rappresentano dunque le fasce di inondabilità, definite come le porzioni di territorio costituite dall'alveo del corso d'acqua e dalle aree limitrofe caratterizzate da uguale probabilità di inondazione. La delimitazione delle fasce è stata effettuata mediante analisi geomorfologica ed analisi idraulica, per portate di piena convenzionalmente stabilite in relazione al corrispondente tempo di ritorno.

Il piano ha individuato le aree inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portate al colmo di piena corrispondenti a periodo di ritorno "T" di 2, 50, 100, 200 e 500 anni, ognuna esterna alla precedente.

Nel PSFF, sono state delimitate le fasce fluviali relative alle aste principali dei corsi d'acqua in corrispondenza delle sezioni fluviali che sottendono un bacino idrografico con superficie maggiore di 30 km² e le fasce fluviali dei relativi affluenti.

Secondo l'art. 2 della D.G.R. n. 2 del 17/12/2015 (approvazione in via definitiva del PSFF) le aree di pericolosità individuate dal solo PSFF sono assoggettate alle vigenti norme di attuazione del PAI in riferimento



Cod. FS289-UR03-R

Data
Giugno 2023

Rev.
00

al rispettivo livello di pericolosità definito dai corrispondenti tempi di ritorno. Inoltre, l'art. 3 comma c della suddetta D.G.R. recita: "alle aree di pericolosità idraulica individuate dal PSFF con tempo di ritorno pari a due anni è assegnata la classe di pericolosità (Hi4) e conseguentemente le relative prescrizioni imposte dalle Norme di Attuazione del P.A.I."

Quindi le fasce individuate dal PSFF sono riconducibili alle prescrizioni del PAI nel seguente modo:

- Aree inondabili Tr≤50 → aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
- Aree inondabili Tr≤100 → aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
- Aree inondabili Tr≤200 → aree di pericolosità idraulica media (Hi2);
- Aree inondabili Tr≤500 → aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1).

Dall'analisi del settore d'interesse, si rileva:

- il cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento 30 kV interna al parco attraversa una fascia fluviale perimetrate dal PSFF classificata come Hi1 - aree di pericolosità idraulica moderata;
- il cavidotto MT 30 kV che collega la cabina di smistamento con la SE 30/150 kV in prossimità della SE di condivisioni e trasformazione, nella Zona industriale di Prato Sardo del comune di Nuoro, ricade all'interno della fascia fluviale perimetrate dal Piano classificata come Hi1 - aree di pericolosità idraulica moderata

Si rimanda alle considerazioni già espresse per la pericolosità idraulica.

Il reticolo idrografico è disponibile nel sito regionale www.regionesardegna.it.

Si rimanda all'elaborato "CS289-GE07-D- PSFF - Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" di cui si riporta un estratto per l'individuazione delle fasce fluviali interessate dall'opera in progetto.



Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023

Rev. 00




Figura 16 - Layout di progetto su IGM con classificazione delle aree individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - PSFF (elaborato CS289-GE07-D PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI)



Cod. FS289-UR03-R

Data Rev Giugno 2023 00

5.3 CFVA PERIMETRAZIONI PERCORSE DAL FUOCO

"La Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di incendi boschivi, prevede l'obbligo per i Comuni di censire le aree percorse da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, con scadenze temporali differenti.

Di seguito vengono riportate i vincoli temporali per le superfici percorse da incendi, con destinazione bosco e pascolo:

- vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
- vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;
- vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento
 e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica
 autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla
 regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni
 in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Secondo quanto riportato nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2020-2022, approvato con D.G.R. n.28/16 del 04.6.2020, "Il Piano regionale [...] è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi – Legge n. 353 del 21 novembre 2000 – e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001), nonché a quanto stabilito dalla Legge regionale n.8 del 27 Aprile 2016 (BURAS n.21 – Parte I e II del 28/04/2016 – cosiddetta Legge forestale)".

Gli studi effettuati in occasione della redazione del PRAI e il quadro delle conoscenze tematiche approfondite, riguardati anche l'investigazione delle aree percorse dal fuoco negli anni passati, ha contribuito alla redazione delle Prescrizioni regionali antincendi e degli allegati cartografici contenenti le previsioni del rischio e del pericolo di incendio sull'intero territorio regionale.

Per quanto riguarda i comuni interessati, le mappe regionali presentate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, classificano i territori comunali come aree soggette ad un rischio incendio basso per Orune e Nuoro (indice 2).

Si riporta la cartografia con l'indice di pericolo e di rischio della Regione Sardegna sviluppata in seguito alla redazione dei PRAI, evidenziando i comuni interessati dal progetto.

Cod. FS289-UR03-R

Data Rev.
Giugno 2023 00




Figura 17 – Carta delle aree incendiate

L'analisi di dettaglio, riguardanti l'area di progetto, rivelano che:

- Il cavidotto interno al parco che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento ricade su un terreno perimetrato da incendio datato 2021 avente tipologia soprassuolo "Bosco".

Si riporta in figura seguente l'interferenza descritta.

Cod. FS289-UR03-R

Data Regiugno 2023 00




Figura 18 – Layout di progetto su IGM con la sovrapposizione del cavidotto che collega l'aerogeneratore OR09 con la cabina di smistamento 30 kV, con l'area interessata dall'incendio datato 2021

Relativamente a tale area sussiste il vincolo quindicennale con divieto di mutare la destinazione d'uso della zona interessata dall'incendio rispetto all'utilizzazione urbanistica antecedente l'evento combustivo; l'unica deroga a tale divieto è ammessa per la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente, quale appunto il parco eolico con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; si sottolinea anche che in questo caso trattandosi di un cavidotto che verrà posato su strada esistente, non verrà realizzata nessuna modifica di destinazione d'uso del suolo interessato dall'incendio



Cod. FS289-UR03-R

Data Giugno 2023

Rev.

6 INDICAZIONE E ANALISI COMPLESSIVA DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA

A corredo dell'analisi precedentemente effettuata, nell'ottica di fornire una rappresentazione d'insieme dei valori paesaggistici di area vasta, gli allegati grafici FS289-UR01-D, FS289-UR02.01-D, FS289-UR02.02-D, FS289-UR04-D, FS289-UR05-D, FS289-UR06-D, FS289-UR07-D, FS289-UR09-D, FS289-UR10-D, FS289-UR11-D, FS289-UR12-D e FS289-UR13-D mostrano, all'interno dell'area interessata dall'installazione dei nuovi aerogeneratori in progetto e dei settori più prossimi, oltre alle aree vincolate per legge già analizzate, anche le seguenti zone interessate da dispositivi di tutela naturalistica e/o ambientale, istituiti o solo proposti, o, comunque, di valenza paesaggistica:

- Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c, D.Lgs. 42/04);
- Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 17 comma 4 lett. a N.T.A. del P.P.R ex. art. 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 42/04);
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17, comma 3, lettera h, N.T.A. P.P.R.);
- Praterie e formazioni steppiche (art. 17 comma 3 lett. i N.T.A. del P.P.R ex. art. 143 d.lgs. 42/04);
- Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, definiti dall'art. 17 comma 3 lett. g N.T.A. del P.P.R (ex. art. 143 d.lgs. 42/04);
- Componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui agli articoli 22-30 delle N.T.A. del P.P.R.;
- Zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 47 comma 3 lett. b delle N.T.A. del P.P.R. ex. art. 142, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni;
- Aree a pericolosità geomorfologica e idrogeologica perimetrate dal PAI;
- Aree di pericolosità di prima salvaguardia (art 30ter N.T.A. del P.P.R.);
- Fasce fluviali perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali;
- Aree percorse dal fuoco.